

XV legislatura

**Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo»**  
(Atto del Governo n. 129)

Settembre 2007  
n. 54



servizio del bilancio  
del Senato



## Servizio del Bilancio

**Direttore** dott. Clemente Forte

tel. 3461

## Segreteria

sig.ra Angela Stati

sig.ra Olimpia Piscitelli

dott.ssa Carla Di Falco

dott.ssa Nadia Clementi

dott.ssa Valeria Bevilacqua

tel. 5790

## Uffici

### **Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi**

dott.ssa Chiara Goretti

tel. 4487

### **Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata**

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

### **Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa**

dott. Renato Loiero

tel. 2424

### **Consigliere addetto al Servizio**

dott. Stefano Moroni

tel. 3627

### **Segretari parlamentari**

dott.ssa Anna Elisabetta Costa

dott.ssa Alessandra Di Giovambattista

sig. Cristiano Lenzini

dott. Vincenzo Bocchetti

dott. Maurizio Sole

# INDICE

<b>Premessa</b> .....	1
<b>Articolo 5</b> ( <i>Ministero dell'economia e delle finanze</i> ).....	1
<b>Articolo 6</b> ( <i>Unità di informazione finanziaria</i> ) .....	5
<b>Articolo 7</b> ( <i>Autorità di vigilanza di settore</i> ).....	7
<b>Articolo 8</b> ( <i>Amministrazioni interessate, ordini professionali e forze di polizia</i> ).....	9
<b>Articolo 54</b> ( <i>Formazione del personale</i> ).....	11
<b>Articolo 67</b> ( <i>Copertura finanziaria</i> ).....	12

## Premessa

Il presente schema di decreto legislativo, predisposto in base alla delega di cui all'articolo 22 della legge 25 gennaio 2006, n. 29 (legge comunitaria 2005), provvede al recepimento della direttiva 2004/60/CE del Parlamento e del Consiglio del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo<sup>1</sup>.

L'analisi che segue interessa le sole disposizioni ritenute rilevanti per i profili finanziari.

## Articolo 5

*(Ministero dell'economia e delle finanze)*

**Il comma 1** individua nel Ministro dell'economia e delle finanze il responsabile delle politiche di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo. In tali materie, ad esso è attribuito il compito di promuovere la collaborazione tra la UIF e le autorità di vigilanza, nonché con gli ordini professionali, la DIA e la Guardia di finanza. **Il comma 2** stabilisce che per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze si avvalga, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, della collaborazione del Comitato di sicurezza finanziaria mentre. **Il comma 3** stabilisce le competenze del Comitato di sicurezza finanziaria<sup>2</sup>, mentre **il comma 4**

---

<sup>1</sup> A tal fine, finalità del provvedimento è anche quella di eseguire le misure di congelamento di fondi e risorse economiche stabilite dalle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nonché dai regolamenti comunitari emanati ai sensi degli articoli 60 e 301 del Trattato istitutivo della Comunità europea (cd. "sanzioni finanziarie internazionali") per il contrasto del finanziamento del terrorismo e dell'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.

<sup>2</sup> Il comma 3 prevede che, ferme restando le competenze di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, il Comitato di sicurezza finanziaria svolge le seguenti attività: a) funzioni di analisi coordinamento in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio o di

prevede che in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a fini di riciclaggio, si applicano al Comitato di sicurezza finanziaria l'articolo 3, ad eccezione dei commi 5, 6, 7 e 9, e l'articolo 13, ad eccezione del comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 recante le misure di attuazione della direttiva 2005/60/CE. **Il comma 5** attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze il compito di curare i rapporti con gli organismi dell'Unione europea e internazionali, incaricati di stabilire le politiche e di definire gli *standard*, in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini di riciclaggio.

La RT riferisce che il comma 1 conferma al MEF la responsabilità in tema di politiche di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, tramite la promozione di forme di collaborazione tra i diversi soggetti interessati. La norma non produce effetti sulla finanza pubblica, atteso che i relativi compiti sarebbero già ad oggi svolti mediante strutture esistenti presso il MEF.

Per il comma 2, in merito alla possibilità ivi prevista in capo al MEF di avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, della collaborazione del Comitato di sicurezza finanziaria (*di seguito: C.S.F.*), già istituito con decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, nella legge 14 dicembre 2001, n. 431, la RT specifica che, pure in presenza di ulteriori attività previste per lo stesso C.S.F., i compiti rientrerebbero pur sempre nell'ambito

---

finanziamento del terrorismo; b) entro il 30 maggio di ogni anno presenta al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione contenente la valutazione dell'attività di prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo e proposte dirette a renderla più efficace. A tal fine la UIF, le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate, gli ordini professionali, la Guardia di finanza e la DIA forniscono, entro il 30 marzo di ogni anno, i dati statistici e le informazioni sulle attività rispettivamente svolte, nell'anno solare precedente, nell'ambito delle funzioni di vigilanza e controllo. I dati statistici riguardano quanto meno il numero di segnalazioni di operazioni sospette inviate all'UIF e il seguito dato a tali segnalazioni, il numero di casi investigati, di persone perseguite, di persone condannate per reati di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e gli importi dei beni congelati, sequestrati o confiscati, ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109; e) formula i pareri richiesti ai sensi del presente decreto; d). fornisce consulenza sulla materia oggetto del presente decreto al Ministro dell'economia e delle finanze.

delle competenze istituzionali a questo attualmente riconosciute, venendo pertanto attuati con le risorse umane, strumentali e finanziarie già esistenti a legislazione vigente<sup>3</sup>.

Sui commi 3 e 4, la RT riferisce che le norme ivi previste si limitano alla elencazione delle attività di competenza del Comitato di sicurezza finanziaria di cui al precedente comma 2 (comma 3) ed a richiamare la normativa vigente di disciplina del Comitato di sicurezza finanziaria, con l'espressa indicazione delle disposizioni che non trovano più applicazione (comma 4).

Sul comma 5, la RT riferisce che ivi è prevista la conferma al MEF della competenza a curare i rapporti con gli organismi dell'Unione europea e internazionali, già prevista dalla legislazione vigente. Pertanto, non vi sono effetti pregiudizievoli per la finanza pubblica.

**Al riguardo**, premesso che l'articolo prende in esame le attribuzioni del C.S.F. quale organo già previsto dalla legislazione vigente, senza tuttavia modificarne la sua composizione, e pur considerando che il comma 2 stabilisce espressamente una clausola di invarianza d'oneri per la collaborazione dell'organo con il Ministro dell'economia e delle finanze, andrebbero non di meno richiesti alcuni chiarimenti.

In particolare, per i profili di copertura, considerato l'ampliamento e la specificazione dei compiti del Comitato rispetto

---

<sup>3</sup> Di conseguenza, conclude la RT, la norma non induce incremento di oneri sulla finanza pubblica, dal momento che ci si avvale di strutture che già svolgono tali compiti, sia nell'ambito della Direzione V del Dipartimento del Tesoro, sia nell'ambito di altri Ministeri e strutture tenute a fornire dati e notizie al C.S.F.

alla legislazione vigente<sup>4</sup> - come espressamente riconosciuto anche dalla RT -, si osserva che la mera assicurazione ivi riportata, secondo cui, al prospettato aumento degli adempimenti a carico del C.S.F., si farà comunque fronte avvalendosi esclusivamente "delle risorse umane e strumentali del MEF che già svolgono tali compiti", non appare in sé sufficiente a dimostrare l'effettiva neutralità finanziaria della modifica.

Tale neutralità, sotto il profilo metodologico, dovrebbe essere accompagnata dalla esposizione di dati utili a dimostrare la effettiva sostenibilità dei maggiori compiti, a valere delle sole risorse umane e finanziarie scontate a legislazione vigente. Il rischio, in tale caso, è che il dispositivo possa configurare il caso di copertura di maggiori oneri a valere di risorse di bilancio<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> In proposito, si segnala che l'articolo 3 della legge 22 giugno 2007, n. 109 riconosce al Comitato di sicurezza finanziaria funzioni di direzione nel contrasto al riciclaggio, cui si aggiungono i compiti previsti dal comma 3 dell'articolo in esame mirante ad enfatizzarne il ruolo di direzione "strategica" in materia di analisi e referto annuale al Ministro dell'economia e delle finanze (lettere a e b), di formulazione dei previsti pareri (lett.c), nonché consulenza al Ministro dell'economia e delle finanze sulle materie di interesse. Nel contempo, si segnala che il successivo comma 4 sottrae espressamente al Comitato di Sicurezza finanziaria le competenze già ad oggi previste dall'articolo 3, commi 5 (segreto d'ufficio), 6 (trasmissione di informazioni da parte dell'A.G.), 7 (individuazione di dati da richiedere alle P.A.), 9 (collegamenti con organismi analoghi di altri paesi) e dall'articolo 13, comma 3 (irrogazione delle sanzioni) della legge 22 giugno 2007, n. 109, che attribuivano al C.S.F. anche alcune funzioni "operative". Per contro, il comma 5 dell'articolo in esame attribuisce invece al Ministero dell'economia e delle finanze il compito di stabilire contatti e curare i rapporti con gli organismi collaterali degli altri paesi.

<sup>5</sup> In particolare, per i profili di quantificazione, andrebbero acquisiti elementi di dettaglio circa l'attuale dotazione organica della V divisione della Direzione generale del Tesoro del MEF, nonché ogni elemento utile circa il prevedibile impatto in termini di fabbisogno di risorse umane necessario per assicurare il funzionamento delle strutture di supporto del Comitato di sicurezza finanziaria alla luce dei compiti di analisi ad esso riconosciuti.

## Articolo 6

### *(Unità di informazione finanziaria)*

**Il comma 1** provvede ad istituire presso la Banca d'Italia l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF). **Il comma 2** stabilisce che la UIF esercita le proprie funzioni in piena autonomia e indipendenza, anche nei confronti del Governo e della Banca d'Italia. In attuazione di tali principi, la Banca d'Italia disciplina con regolamento l'organizzazione e il funzionamento della UIF, ivi compresa la riservatezza delle informazioni acquisite. La Banca d'Italia attribuisce alla UIF mezzi finanziarie risorse idonei ad assicurare l'efficace perseguimento dei suoi fini istituzionali. **Il comma 4** stabilisce che presso la UIF è costituito un Comitato di esperti del quale fanno parte il Direttore e quattro membri, dotati di adeguati requisiti di onorabilità e professionalità. I membri del Comitato sono nominati, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Governatore della Banca d'Italia, e restano in carica tre anni, rinnovabili per altri tre. La partecipazione al Comitato non dà luogo a compensi, né a rimborso spese. Il Comitato è convocato dal Direttore della UIF con cadenza almeno semestrale. Esso cura la redazione di un parere sull'azione dell'UIF che forma parte integrante della documentazione trasmessa alle Commissioni parlamentari ai sensi del comma 5. **Il comma 5** prevede che il Direttore della UIF, per il tramite del Ministro dell'economia e delle finanze, trasmette annualmente alle competenti Commissioni parlamentari un rapporto sull'attività svolta unitamente a una relazione della Banca d'Italia in merito ai mezzi finanziari e alle risorse attribuite all'UIF. **Il comma 6** stabilisce i compiti della UIF<sup>6</sup>. **Il comma 7** prevede che la UIF, avvalendosi delle informazioni raccolte nello svolgimento delle proprie attività, abbia anche alcune competenze "operative" nell'attività di supporto al contrasto al riciclaggio<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup> Essa svolge le seguenti attività: a) analizza i flussi finanziari al fine di individuare e prevenire fenomeni di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo; b) riceve le segnalazioni di operazioni sospette di cui all'articolo 41 e ne effettua l'analisi finanziaria; c) acquisisce ulteriori dati e informazioni presso i soggetti tenuti alle segnalazioni di operazioni sospette di cui all'articolo 41; d) riceve le comunicazioni dei dati aggregati di cui all'articolo 40; e) si avvale dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti e dei depositi di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e nell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

<sup>7</sup> In particolare: a) svolga analisi e studi su singole anomalie, riferibili a ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, su specifici settori dell'economia ritenuti a rischio, su categorie di strumenti di pagamento e su specifiche realtà economiche territoriali; b) elabori e diffonda modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali sul piano economico e finanziario riferibili a possibili attività di



La RT si limita a riferire che l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) è istituita presso la Banca d'Italia, per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di analisi finanziaria per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale.

In considerazione della attribuzione all'Ufficio italiano cambi (UIC) della medesima funzione prevista dalla legislazione vigente ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 197/1991, e della liquidazione dell'UIC mediante l'incorporazione delle relative strutture da parte della Banca d'Italia - che subentra così in tutte le funzioni precedentemente attribuite all'UIC, ad oggi suo ente strumentale - disposta dall'articolo 62 dello schema di decreto legislativo, l'articolo non presenta effetti sulla finanza pubblica.

In merito ai commi 2, 3 e 4, la RT riferisce essi prevedono disposizioni di carattere ordinamentale che non hanno impatto sulla finanza pubblica, dal momento che sono coerenti con l'impianto organizzativo a legislazione vigente, che troverà accoglienza nell'ambito della Banca d'Italia.

Circa il comma 5, la RT riferisce che per la trasmissione annuale di un rapporto sull'attività svolta, unitamente a una relazione della Banca d'Italia in merito ai mezzi finanziari e alle risorse attribuite all'UIF avente natura esplicativa e specifica di quali sono le risorse attribuite all'UIF, trattandosi delle medesime risorse già attribuite all'U.I.C.

---

riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; c) può sospendere, anche su richiesta del Nucleo speciale polizia valutaria, della DIA e dell'autorità giudiziaria, per un massimo di cinque giorni lavorativi, sempre che ciò non pregiudichi il corso delle indagini, operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, dandone immediata notizia a tali organi.

In merito ai commi 6 e 7, la RT afferma che ivi si elencano, rispettivamente, le attività ed i compiti "operativi" di competenza dell'UIF, specificando che si tratta di competenze già in capo all'ex U.I.C ai sensi della legislazione vigente<sup>8</sup>, ed afferenti ai fini istituzionali assegnati al nuovo organo.

**Al riguardo**, premesso che la RT esclude effetti sulla finanza pubblica e che l'istituto di emissione si configura come istituto di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, rivestendo forma societaria di diritto comune, nulla da osservare.

## **Articolo 7**

### *(Autorità di vigilanza di settore)*

**Il comma 1** stabilisce che le Autorità di vigilanza di settore sovrintendono al rispetto degli obblighi stabiliti dal presente decreto da parte dei soggetti rispettivamente vigilati con le modalità di cui al successivo articolo 53. I soggetti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), che siano contemporaneamente iscritti anche al Registro dei Revisori, sono vigilati dalla CONSOB.

**Il comma 2** prevede che nel rispetto delle finalità e nell'ambito dei poteri regolamentari previsti dai rispettivi ordinamenti di settore, le Autorità di vigilanza, d'intesa tra di loro, emanano disposizioni circa le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica del cliente, l'organizzazione, la registrazione, le procedure e i controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria di cui all'articolo 11 e di quelli previsti dall'articolo 13, comma 1, lettera a), a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Per i soggetti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), contemporaneamente iscritti al registro dei

---

<sup>8</sup> Articolo 3, comma 4, della legge n. 197/2001.

revisori, tali disposizioni sono emanate dalla Banca d'Italia d'intesa con la CONSOB. Per i soggetti di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), tali disposizioni sono emanate dalla Banca d'Italia.

**La RT** non considera le disposizioni in esame.

**Al riguardo**, premesso che le Autorità di vigilanza di settore e di garanzia - con alcune eccezioni (CONSOB, ISVAP) - sono classificate nella nozione di amministrazioni pubbliche valida ai fini del consolidamento del conto economico della P.A.<sup>9</sup>, si osserva che il dispositivo in esame prevede l'attribuzione a tali Organi di compiti di regolazione in materia di verifica e vigilanza verso gli operatori di riferimento, ad oggi non specificamente previsti<sup>10</sup>, per cui si possono prefigurare le condizioni per l'insorgere di fabbisogni aggiuntivi per risorse umane e strumentali, non scontati dalla legislazione vigente.

In particolare, va rammentato che l'articolo 1, commi 65-69, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha stabilito che il finanziamento annuale di dette Autorità avvenga nei limiti delle contribuzioni corrisposte dagli operatori appartenenti ai mercati di riferimento, una volta che queste siano state fissate, con apposite deliberazioni, dalle stesse Autorità<sup>11</sup>.

---

<sup>9</sup> Elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005).

<sup>10</sup> L'articolo 11 della legge n. 197/1991 che prevedeva inizialmente un obbligo analogo in capo alle Autorità di vigilanza è stato abrogato dall'articolo 6, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56 di recepimento della direttiva 2001/97. Per contro, l'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 56/2004 di attuazione della citata Direttiva 2001/97 prevede ad oggi un generico obbligo di informazione in capo alle autorità di vigilanza di settore, le quali sono tenute ad informare l'UIC delle ipotesi di omissione delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio, mentre l'articolo 6, comma 7 del medesimo decreto legislativo prevede genericamente che "le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate, l'UIC e la Guardia di finanza accertano, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni, violazioni della legge antiriciclaggio e provvedono alla contestazione".

<sup>11</sup> In tal modo, è prevista la progressiva riduzione della quota annuale prevista a carico del bilancio dello Stato per il loro funzionamento, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d) della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Va tenuto conto poi del fatto che se questo è l'impianto normativo attualmente in vigore, per talune Autorità una significativa quota parte della dotazione finanziaria permane ad oggi a carico dello Stato (si veda anche la tabella C della legge finanziaria 2007): andrebbero pertanto acquisiti elementi in merito all'effettiva praticabilità anche degli specifici compiti di vigilanza e verifica in materia di contrasto al riciclaggio, a valere della sola quota di risorse previste per le contribuzioni a carico degli operatori di riferimento, escludendo che possano esservi, anche in futuro, oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

## **Articolo 8**

*(Amministrazioni interessate, ordini professionali e forze di polizia)*

**Il comma 1** prevede che il Ministero della giustizia eserciti l'alta vigilanza sui collegi e gli ordini professionali competenti, in relazione ai compiti di cui al presente comma. I collegi e gli ordini professionali competenti, secondo i principi e le modalità previste dall'ordinamento vigente, promuovono e controllano l'osservanza da parte dei professionisti indicati nell'articolo 12, comma 1, lettere *a*) e *e*), iscritti nei propri albi nonché dei soggetti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *b*), degli obblighi stabiliti dal presente decreto. **Il comma 2** stabilisce che le forze di polizia, nel rispetto delle proprie competenze, partecipano all'attività di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e svolgono le funzioni specificamente previste nel presente decreto. **Il comma 3** prevede che la DIA e il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, svolgono gli approfondimenti investigativi delle segnalazioni trasmesse dalla UIF, ai sensi dell'articolo 47. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza effettua, altresì, ai sensi dell'articolo 53, i controlli diretti a verificare l'osservanza degli obblighi previsti dal presente decreto e dalle relative disposizioni di attuazione. **Il comma 4** stabilisce che, per effettuare i necessari approfondimenti delle segnalazioni di

operazioni sospette: a) la DIA e il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza si avvalgono anche dei dati contenuti nella sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, commi 6 e 11, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificato dall'articolo 37, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; b) gli appartenenti al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza esercitano anche i poteri loro attribuiti dalla normativa valutaria. Tali poteri sono estesi ai militari appartenenti ai reparti della Guardia di finanza, ai quali il Nucleo speciale di polizia valutaria può delegare l'assolvimento dei compiti di cui al comma 3; e) i poteri di cui agli articoli 1, comma 4, e 1 bis, commi 1 e 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito con modificazioni, nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, sono esercitati nei confronti dei soggetti indicati dall'articolo 10 all'articolo 14.5. **Il comma 5** stabilisce che, per i controlli di competenza di cui all'articolo 53, nei confronti dei soggetti sottoposti agli obblighi antiriciclaggio, ivi compresi quelli svolti in collaborazione con la UIF, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza esercita i poteri di cui al comma 4, lettere a) e b).

**La RT** riferisce che l'articolo si limita alla conferma della legislazione vigente in merito alla previsione dell'alta vigilanza del Ministero della giustizia e della partecipazione delle forze di polizia, nel rispetto delle proprie competenze, all'attività di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Per i profili di copertura, si tratterebbe di funzioni già esercitate a legislazione vigente, per cui la RT non prevede effetti di maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Al riguardo**, pur trattandosi della conferma di competenze già previste dalla legislazione vigente, andrebbe acquisito il parere del Governo in merito ai possibili effetti finanziari *medio tempore* in termini di maggiori fabbisogni di risorse umane e di funzionamento (es. formazione specialistica) da parte dei predetti organi di polizia

dovendosi, a rigore, prevedere sin d'ora le risorse destinate al potenziamento<sup>12</sup>.

## **Articolo 54**

### *(Formazione del personale)*

**Il comma 1** prevede che i destinatari degli obblighi e gli ordini professionali adottino misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori al fine della corretta applicazione delle disposizioni de presente decreto. **Il comma 2** stabilisce che le misure di cui al comma 1 comprendono programmi di formazione finalizzati a riconoscere attività potenzialmente connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo. **Il comma 3** prevede che le autorità competenti, in particolare la UIF, la Guardia di finanza e la DIA, forniscano indicazioni aggiornate circa le prassi seguite dai riciclatori e dai finanziatori del terrorismo.

**La RT** si sofferma sull'articolo, riferendo che l'obbligo previsto per i privati destinatari del provvedimento (banche, intermediari finanziari, ordini professionali etc.) di adozione delle misure di formazione del personale e dei collaboratori, è indispensabile al fine di assicurare la corretta applicazione delle disposizioni del provvedimento. In proposito, soggiunge la RT, gli adempimenti da parte dei privati non impattano sulla finanza pubblica.

In merito al comma 3, la RT riferisce che ivi è prevista la possibilità che le autorità pubbliche competenti, su richiesta dei destinatari dell'obbligo di cui al comma 1, forniscano anche

---

<sup>12</sup> In relazione alla centralità del coordinamento delle attività propriamente di *intelligence* e analisi finanziaria (Uif) con quelle investigative (DIA e Nucleo speciale di Polizia Valutaria della GdF) è stato di recente stipulato un protocollo di intesa tra Banca d'Italia e Guardia di Finanza finalizzato alla adozione di iniziative di formazione congiunta volta all'approfondimento degli aspetti di analisi e di indagine da parte dei funzionari preposti nei due organi al contrasto del riciclaggio. Cfr. BANCA D'ITALIA, Comunicato Stampa del 21 luglio 2007.

indicazioni aggiornate circa le prassi seguite dai riciclatori e dai finanziatori del terrorismo. Anche tali attività non produrrebbero ulteriori effetti sulla finanza pubblica, rispetto a quanto già avviene a legislazione vigente.

**Al riguardo**, premesso che gli ordini professionali sono enti pubblici non economici e che, ciò nondimeno, ai fini di consolidamento dei conti pubblici in contabilità nazionale, essi non sono comunque ricompresi nel novero delle pubbliche amministrazioni - poiché si sostengono grazie al solo contributo degli iscritti<sup>13</sup> -, nulla da osservare circa la neutralità degli effetti diretti sulla finanza pubblica.

## **Articolo 67**

*(Copertura finanziaria)*

L'articolo reca la clausola di invarianza per tutte le disposizioni contenute nel provvedimento.

**La RT** non si sofferma sull'articolo.

**Al riguardo**, si rinvia alle considerazioni riportate agli articoli precedenti.

---

<sup>13</sup> ISTAT, Elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005).

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico  
per gli utenti intranet del Senato alla url  
<http://www.senato.intranet/intranet/bilancio/home.htm>

**Senato della Repubblica**  
www.Senato.it